



COMUNE DI ASSORO

Libero Consorzio Comunale di Enna
Via Crisa, 280 - C.A.P. 94010 - C.F. 00052420866
Tel 0935/610011 - Fax 0935/620725

DISCIPLINARE DI INCARICO SERVIZIO LEGALE DI CONSULENZA E RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DEL COMUNE DI ASSORO , IN MATERIA CIVILE ED AMMINISTRATIVA

TRA

Il Comune di Assoro (di seguito: Comune) rappresentato dal Dott. Antonio Licciardo
che interviene nella sua qualità di Legale Rappresentante del Comune .

E

l'avvocato _____ nato a _____
il _____ Codice Fiscale _____

L'anno duemiladiciotto , il giorno _____ del mese di _____ , nella Casa
comunale

Premeso:

Che, con deliberazione n. ____ del _____ , che si intende qui integralmente
richiamata, è stata autorizzata la procedura comparativa per la ricerca di un avvocato
esterno cui affidare il servizio legale di consulenza e rappresentanza processuale del
comune di Assoro, in materia civile ed amministrativa per un anno, rinnovabile per
ulteriore anno uno .

Che, con la citata deliberazione di G.M. n. ____ del _____ , è stato approvato il relativo
avviso pubblico;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula l'affidamento di
incarico inerente il servizio legale di consulenza e rappresentanza processuale del
comune di Assoro , in materia civile ed amministrativa, secondo le seguenti
modalità e condizioni:

Art. 1 — OGGETTO dell'Incarico

- 1) L'incarico consiste nel servizio legale di consulenza e di rappresentanza per la
difesa dell'Ente in tutti i procedimenti giurisdizionali e per la consulenza legale
interna allo stesso Ente, in tutte le fasi procedurali, per tutte le questioni funzionali
e/o comunque correlate al giudizio ed eventuale fase di transazione giudiziale .
- 2) L'incarico ha la durata di anni uno, decorrenti dalla data del suo
conferimento, rinnovabile per ulteriore anni uno , se ritenuto necessario

- 3) Consulenza resa mediante pareri in materia civile ed amministrativa.
- 4) L'incarico ha natura esclusivamente di tipo professionale ai sensi dell'art.17 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 50/2016, modificato dal D.Lgs.56/2017, che prevede, tra i servizi esclusi nel proprio campo applicativo, i servizi legali, intendendo quale servizio "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9/02/1982 n.31 e successive modifiche e non dà luogo, quindi, a rapporto di impiego, né pubblico né privato.
- 5) Il legale incaricato è tenuto a svolgere gli incarichi affidatigli con diligenza e nel pieno interesse dell'Ente.
- 6) In riferimento alla rappresentanza in giudizio come sopra specificato, il legale incaricato svolgerà anche un'attività di supporto degli uffici di carattere stragiudiziale finalizzata al rilascio di pareri scritti e orali, nonché un'attività propedeutica e correlata alle azioni da proporre, a cui resistere ovvero da transigere.
- 7) Il legale incaricato si impegna ad assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali, tutte le volte in cui è richiesto dal Sindaco e dal Segretario generale.
- 8) Il legale incaricato dovrà essere in possesso di adeguata polizza assicurativa, che dovrà presentare al momento della sottoscrizione del presente disciplinare al fine di garantire l'Amministrazione nelle diverse fasi di giudizio e/o nel rilascio di pareri

Art. 2 – COMPENSO

Al professionista selezionato verrà corrisposto un compenso mensile fisso pari ad € 500,00 (cinquecento/00) oltre Iva e Cpa, per la richiesta di tutti i pareri legali in materia civile ed amministrativa che si renderanno necessari, mentre per le cause per le quali occorre affidare la rappresentanza processuale, il comune si farà carico delle sole spese vive consistenti nel contributo unificato e nelle imposte di bollo. Qualora il Comune dovesse risultare soccombente, verrà corrisposto al professionista il minimo tariffario decurtato dell'ulteriore 20%, mentre nel caso in cui il comune medesimo dovesse ottenere sentenza ad esso favorevole, il predetto legale riceverà come compenso la somma liquidata dal giudice a titolo di onorario posto a carico della parte soccombente (con carico di recupero nei confronti del soccombente). Qualora la sentenza (sempre nel caso di vittoria per il comune) dovesse statuire sulla compensazione delle spese processuali, il legale del comune otterrà a titolo di compenso soltanto il 2% dell'intero valore della causa. Le altre spese sostenute dal legale saranno rimborsate soltanto previa presentazione della documentazione attestante la spesa.

Art. 3 — OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista è tenuto:

1. ad assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali, comunque, ogniqualvolta si renda necessario concordare strategie difensive, ed attività preventiva volta alla riduzione futura del contenzioso e a rendere i pareri su richiesta del Sindaco, della Giunta e del Segretario Generale;

2. ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico, mediante agenda legale informatica ed allegando relativa documentazione. E' fatto obbligo al professionista di aggiornare l'Ente sullo stato della pratica all'esito delle udienze che saranno fissate per ogni contenzioso proponendo, per iscritto, eventuali ulteriori azioni ad esso connesso;
3. a depositare mensilmente una relazione sullo stato dei giudizi pendenti, con l'indicazione del probabile esito degli stessi ai fini di una valutazione di eventuali spese a carico dell'Ente da prevedersi nel bilancio comunale;
4. a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali e ad adottare tutte le misure e le iniziative idonee alla rapida conclusione dei giudizi pendenti, possibilmente entro il termine di scadenza della convenzione;
5. a richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;
6. a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Ente;
7. a conclusione del giudizio, fornire all'Ufficio competente un'immediata comunicazione unitamente ad apposita relazione in ordine ad eventuale opposizione e/o ricorso di 2° grado dei singoli giudizi, ferma restando la restituzione dei fascicoli di causa.
8. riservare all'A.C. per gli incarichi di particolare complessità, la facoltà di rivolgersi ad altri professionisti e/o docenti universitari.

Art. 4 — DIVIETI

Al legale non è data facoltà di delegare a terzi professionisti l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Art. 5 — RECESSO

L'amministrazione ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con il professionista per comprovata inadempienza o ritardo nel compimento degli atti propri dell'ufficio di difesa o qualora siano ravvisabili responsabilità connesse all'incarico, vengano meno i presupposti e le condizioni di ammissibilità determinanti ai fini del conferimento d'incarico, nel caso in cui non si adempia a quanto prescritto nel presente disciplinare, previa contestazione scritta di inadempimento da parte della Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del 1° Settore AA.GG. Il legale ha facoltà di recedere dal presente incarico per giusta causa, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

Art 6 — OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

Art. 7— TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del G.D.P.R. 2016/679 si provvede all'informativa di cui al comma I dello stesso articolo facendo presente che i dati forniti saranno raccolti e conservati presso l'Ente per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente, l'attività contrattuale e scelta del contraente.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione e conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione pubblica pena l'esclusione.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D. Lgs. 196/2003 e del G.D.P.R. 2016/679

Il titolare del trattamento è il Comune di Assoro, nei cui confronti possono essere esercitati tali diritti.

Art. 8 — NORME FINALI

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute e/o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

Per il Comune : _____

Il Professionista Incaricato Avv. _____